

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 532

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CHINCARINI, FRANCO Paolo, CORRADO,
STIFFONI, BRIGNONE, BOLDI e AGONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2001

—————

Modifica all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° dicembre 1970, n. 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, cosiddetta «legge sul divorzio» secondo una terminologia di uso corrente - ma in realtà sconosciuta al legislatore - prevede, all'articolo 3, che la domanda giudiziale di divorzio possa essere presentata qualora siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

È di tutta evidenza che, con riguardo alla separazione giudiziale, si tratta di un termine minimo, perchè è pacifico che al fine di iniziare il giudizio di divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con la conseguenza che il triennio potrebbe anche essere di gran lunga superato se la controversia che oppone i coniugi giungesse fino alla Suprema Corte, attesi i tempi assai lenti della giustizia italiana.

Il termine triennale potrà essere invece ampiamente sufficiente se i coniugi si sono separati consensualmente - con relativo decreto di omologazione del tribunale in camera di consiglio - ovvero se essi non esperiscono tutti i gradi di giudizio in caso di separazione giudiziale.

Il presente disegno di legge vuole fare in modo che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandato da uno dei coniugi anche nel caso in cui sia stata richiesta separazione giudiziale e siano decorsi almeno tre anni

dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il presidente del tribunale, anche se la causa è ancora pendente.

La modifica è necessaria per adeguare la normativa alla realtà emersa nel corso degli anni di applicazione della legge in oggetto, che ha mostrato come il mantenimento di un lungo periodo di separazione non favorisca quasi mai la ricostituzione della famiglia, sia essa la stessa ovvero una nuova.

Non dimentichiamo, inoltre, che la legislazione dei Paesi europei più evoluti - per la presentazione dell'istanza di divorzio, in Gran Bretagna è sufficiente sia decorso un anno dalla data del matrimonio, in Francia sei mesi; in Germania i coniugi devono vivere separati da almeno un anno - è vicina al contenuto del presente disegno di legge, perchè è ormai patrimonio comune che le relazioni matrimoniali possano proseguire solo con il costante impegno di entrambi i coniugi e che la scelta, nel senso della separazione prima e dello scioglimento poi, non possa essere contrastata e penalizzata. Oltretutto già nel corso del dibattito parlamentare svoltosi durante la IX legislatura, allorchè, con la legge 6 marzo 1987, n. 74, il termine iniziale di cinque anni fu ridotto a tre, numerosi disegni di legge (Atti Senato nn. 979, 852, 840 e 150) avevano ravvisato l'opportunità di ridurre ad almeno due anni il periodo di separazione necessario per poter presentare domanda di divorzio, oltre alla necessità di una ulteriore riduzione del termine in mancanza di figli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *b*) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) è stata richiesta separazione giudiziale e sono decorsi almeno tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale anche se la causa è ancora pendente, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970».

